



**Statali**

UNIONE GENERALE DEL LAVORO

COORDINAMENTO NAZIONALE AGENZIE FISCALI

25/03/2005

# **TRIBUTI ICI E RENDITA CATASTALE: efficacia della decorrenza della notifica in UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE.**

Gli atti attributivi o modificativi della rendita catastale, emessi anteriormente alla data del 1 gennaio 2000 (a partire dalla quale data l'efficacia dei medesimi decorre dalla loro notificazione, ai sensi dell'art. 74, comma primo, della legge 21 novembre 2000, n. 342), sono dotati di immediata operatività.

Tuttavia, quando l'atto attributivo o modificativo della rendita sia stato recepito in atti impositivi, riferiti alle annualità di imposta anteriori all'anno 2000, la notifica di tale atto vale anche come notifica della rendita, con la conseguenza che l'interessato è rimesso in termini e può porre in essere ogni iniziativa per contestare - a proprio vantaggio - il valore stabilito dall'Amministrazione finanziaria con la determinazione della rendita catastale del cespite.

Lo stabilisce la Suprema Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1196 del 20 gennaio 2005, consultabile, nella sua interezza sul nostro sito web: [www.uglstatali.it](http://www.uglstatali.it)